

Corte di cassazione, Sez. III civ., 31 maggio 2019, n. 14906
Pres. Armano – Rel. Cricenti

Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali (massima non ufficiale).

(Omissis) FATTI DI CAUSA

S.C. ha citato in giudizio la società C. Fratelli srl ed C.E., onde ottenere il risarcimento dei danni subiti da un suo camion, che, trovandosi per lavoro nella proprietà dei convenuti, veniva urtato da un loro escavatore e si ribaltava al suolo.

Il giudice di primo grado ha creduto a questa versione dei fatti, sia perché in tali termini era stata raccontata dal conducente del camion; sia per la dichiarazione scritta dal convenuto alla sua assicurazione; sia, infine, perché i convenuti, decaduti dalla loro prova testimoniale, non avevano fornito dimostrazione di una vicenda diversa ed alternativa.

I giudici di appello, ammettendo i convenuti a produrre i verbali delle dichiarazioni rese dai loro testi nel processo penale, hanno ritenuto, diversamente, che la causa dell'incidente fosse da addebitarsi unicamente al conducente del camion, ed hanno pertanto rigettato la domanda.

Il S. ricorre per Cassazione con sei motivi, a fronte dei quali la società ed il C. depositano un atto di costituzione, che riproduce le conclusioni già rassegnate in appello, comprese le istanze istruttorie (CTU e esperimento giudiziale).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La decisione di appello è fondata su una revisione delle regole probatorie seguite in primo grado. Intanto, pur dopo aver dato conferma dell'avvenuta decadenza dei convenuti dalla loro prova testimoniale, i giudici di appello basano la loro decisione sui verbali delle dichiarazioni rese dai medesimi testi nel processo penale. Inoltre ritengono di dover dare poco peso sia alla dichiarazione fatta dal C. alla sua assicurazione che alla deposizione del conducente del camion.

2. – Il ricorso si articola su sei motivi.

L'esame del sesto tuttavia condiziona quello degli altri, in quanto pone la questione della fattispecie di riferimento, che è operazione logicamente preliminare.

Il ricorrente infatti, con tale motivo, lamenta violazione dell'art. 2054 c.c. attribuendo alla corte di appello di avere disatteso la regola della presunzione di pari colpa posta da quella norma.

Il motivo però è infondato.

La norma presuppone che lo scontro avvenga, sì, tra veicoli, e da tale punto di vista il camion e l'escavatore potrebbero rientrarvi, trattandosi di mezzi mobili, ma richiede altresì che l'incidente avvenga durante la circolazione, che è concetto che presuppone l'immissione in luoghi idonei al traffico, e non già in luoghi chiuso ad esso. Il che è coerente con la ratio della norma, che considera l'immissione del veicolo in luoghi di pubblico transito come un aumento del rischio di incidenti, aumento del rischio che è ciò che giustifica la regola della presunzione di colpa, e che trae conferma dalla esclusione, dall'ambito della regola, dei veicoli a rotaie, la cui circolazione è ritenuta fonte di minore rischio.

Va dunque esclusa l'applicazione della norma quando lo scontro si verifichi in zona chiusa al traffico, o in area privata (Cass. 10513/2017).

1.1. – Infondato è il primo motivo, con cui il ricorrente si duole del fatto che la corte di appello non abbia adeguatamente motivato nè dato rilievo probatorio adeguato alla mancata risposta all'interrogatorio formale.

Invero, la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c., a differenza dell'effetto automatico di "*ficta confessio*" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità (Cass. 4837/2018).

2.1. – I motivi secondo e terzo fanno valere violazione artt. 208 e 345 c.p.c..

La corte di appello, infatti, aveva confermato la decisione di primo grado (respingendo apposito motivo di gravame) nella parte in cui quest'ultima dichiarava la decadenza dei convenuti dalla prova testimoniale. E ciò nonostante, la corte aveva però consentito ai convenuti stessi di depositare i verbali di quella stessa prova testimoniale (ossia le dichiarazioni dei medesimi testi) come espletata nel processo penale; con la conseguenza che, decaduti dal diritto di assumerla nel giudizio civile, i convenuti erano stati rimessi in condizione di far comunque valere quella prova attraverso la produzione in giudizio dei verbali di altro procedimento.

Il secondo motivo denuncia tale *ratio decidendi* come espressa in violazione delle norme sulla assunzione delle prove nel processo civile (artt. 208 e 345 c.p.c.).

Il motivo è fondato.

I verbali di testimonianze di altri procedimenti sono da considerarsi prove atipiche (in quanto la testimonianza tipica è la dichiarazione orale del teste nel procedimento in cui è assunta).

Invero, è regola che nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli

ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali (Cass. 5440/2010).

Nella fattispecie, le parti convenute erano decadute dalla prova testimoniale (e la corte ne ha dato atto), e dunque non si poteva ammettere che fornissero quella stessa prova mediante la produzione dei verbali di altro procedimento.

Il terzo motivo denuncia questa *ratio decidendi* sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, ma è assorbito dalla fondatezza del motivo precedente.

3. – Fondato è altresì il quinto motivo.

Con esso il ricorrente lamenta una erronea valutazione della prova legale da parte della corte di appello, e dunque lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2729 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è fondato, in quanto in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 24434/2016; Cass. 23940/2017).

In particolare, il ricorrente aveva prodotto una dichiarazione con la quale il C., rivolgendosi alla sua compagnia di assicurazione, ammetteva di avere urtato, lui, con manovra errata, il cassone dell'autocarro provocandone il rovesciamento.

La corte di appello ha ritenuto di non valutare tale atto, ossia di negare qualsiasi valore probatorio a tale dichiarazione, che, pur non avendo il valore di prova legale, o meglio di confessione nei confronti dell'attore, essendo rivolta verso terzi, è comunque una prova liberamente apprezzabile dal giudice, il quale nella fattispecie ha però liquidato la questione con l'argomento che l'assicurazione non ha dato seguito a quella denuncia, argomento che non costituisce un elemento di valutazione della prova, in sé considerata.

I rimanenti motivi possono considerarsi assorbiti. (*Omissis*).

NOTE SULL'UTILIZZABILITÀ
DELLE PROVE ATIPICHE NEL PROCESSO CIVILE

GIACOMO PIROTTA

Dottore di ricerca

1. – Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di cassazione torna a pronunciarsi sull'utilizzo dei verbali di prova assunta *aliunde*.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto ammissibili i verbali di testimonianza assunta in un procedimento penale aventi ad oggetto fatti rilevanti per il giudizio avanti a sé, ancorché la parte che li ha depositati fosse decaduta dalla prova testimoniale. Con il ricorso per cassazione viene censurato l'operato della Corte di appello per aver ammesso e fondato il proprio convincimento sui verbali della corrispondente prova assunta nel processo penale, aggirando il sistema delle preclusioni che presiede l'introduzione delle istanze istruttorie in primo grado.

La S.C. ha accolto il ricorso, ritenendo che la decisione impugnata violasse gli artt. 208 e 345 c.p.c.: i verbali di altri processi, pur astrattamente idonei ad essere valutati come prova atipica, non possono essere utilizzati per eludere la disciplina positiva in tema di preclusioni.

2. – Sebbene riguardi i soli verbali del processo penale, il suesposto arresto offre l'occasione per svolgere qualche riflessione sulla tematica più generale dei *limiti* all'introducibilità delle prove atipiche, quei mezzi istruttori che non hanno un esplicito riscontro nel dettato normativo¹.

¹ Questa definizione si può condividere laddove venga impiegata per descrivere l'utilizzo improprio di uno strumento processuale tipico; deve, infatti, escludersi che l'atipicità possa ricadere sul *mezzo formale di prova* giacché i procedimenti di acquisizione del materiale istruttorio sono necessariamente tipici, cioè conformi ad un modello legale. Una deviazione dai moduli istruttori delineati dai *conditores* non darebbe luogo ad una prova atipica, bensì una prova illecita o nulla. A sostegno di ciò muove anche la considerazione che gli strumenti istruttori predisposti dalla legge (prove orali, documenti e consulenze tecniche) consentono l'acquisizione di tutti gli elementi fattuali scaturenti da qualsiasi fonte di prova. Ciò chiarito, deve inoltre escludersi che l'atipicità possa riguardare la *fonte materiale della prova*, ossia la varietà delle persone o delle cose dalle quali è possibile trarre elementi di conoscenza sui fatti; in effetti, tutti questi aspetti non hanno nulla a che vedere con il concetto di tipicità o atipicità giuridica e coinvolgono unicamente aspetti di natura fattuale. Per una più ampia riflessione, si veda L. LOMBARDO, *Profili delle prove civili atipiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, pp. 1448 e ss.; conformemente, L. MONTESANO, *Le «prove atipiche» nelle «presunzioni» e negli «argomenti» del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, pp. 233 e ss.; cfr. altresì con L. QUERZOLA, *L'efficacia dell'attività processuale in un diverso giudizio*, Bologna, 2016, pp. 149 e ss. Per una diversa conclusione si veda, invece, G.F. RICCI, *Atipicità della prova, processo ordinario e rito camerale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*,

Prima di soffermarsi su tale tematica, occorre però indagare la questione dell'astratta deducibilità di siffatte prove. Sebbene, infatti, la dottrina e la giurisprudenza siano ormai propense a riconoscerne l'ammissibilità, non può nascondersi che tale soluzione presuppone, da un lato, l'inesistenza di uno specifico divieto e, dall'altro, la presenza di un addentellato normativo che ne legittimi positivamente l'esperibilità².

Premesso che sarebbe qui eccessivo ripercorrere tutta l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale sul tema, deve dirsi che sul primo aspetto vi è una sostanziale uniformità di vedute: la tipizzazione dei mezzi istruttori non comporta necessariamente la loro tassatività e tale conclusione è suffragata dall'assenza di esplicite interdizioni³.

Guardando, invece, al fattore che sancisce positivamente la loro introduzione, manca la medesima omogeneità interpretativa: per un verso, infatti, si ritiene che l'ammissibilità di tali prove si fondi sulla natura atipica dell'indizio e sulla regola del libero convincimento⁴; per un altro, invece, si

2002, pp. 412-413; l'A afferma che, oltre alla prova non prevista dalla legge, occorre «estendere il concetto di atipicità ad altre due categorie di strumenti conoscitivi: a) Viene innanzitutto ricondotto al fenomeno in questione anche l'uso di prove tipiche, raccolte però in una sede diversa da quella in cui debbono essere valutate (...). b) Ancora, si può parlare di atipicità con riferimento all'uso che si faccia di alcuni mezzi tipici, quando questi vengano impiegati per una finalità diversa da quella loro assegnata dal diritto. Rientrano a pieno titolo in questa categoria, le ipotesi dell'uso della consulenza tecnica o della sentenza come mezzi di prova». Per chiarezza, si specifica inoltre che – nel corso della trattazione – si opererà per una nozione di atipicità comprensiva delle prove “prestate”, quei mezzi istruttori tipici le cui risultanze entrano nel processo *a quo* mediante il verbale del procedimento nel quale sono state assunte.

² Come osservato da M.C. VANZ, *La circolazione della prova nei processi civili*, Milano, 2008, p. 53, l'assenza di una regola di esclusione della prova atipica non implicherebbe necessariamente la loro ammissibilità.

³ Sotto questo punto di vista, il codice di rito civile si differenzia da quello di procedura penale ove l'art. 189 c.p.p. prevede che «quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova». Benché non si possa ritenere determinante, l'assenza di uno specifico divieto per il processo penale potrebbe far propendere per l'ammissibilità della prova atipica anche nel processo civile, ove le garanzie del contraddittorio nella formazione della prova sono inferiori. Ritiene, invece, che l'introduzione del succitato articolo abbia reso *perfino incontestabile* l'ammissibilità di tali prove, G.F. RICCI, *Atipicità della prova, processo ordinario e rito camerale*, cit., p. 410; in senso critico, M.C. VANZ, *La circolazione della prova nei processi civili*, Milano, 2008, pp. 69 e ss.

⁴ Si vedano C. LESSONA, *Trattato delle prove in materia civile*, I, Firenze, 1922, pp. 12 e ss., e ID., *op cit*, V, Firenze, 1924, pp. 311 e ss., il quale – sebbene ritenga tassativo il catalogo delle prove civili – conclude che le presunzioni semplici possano originare anche da «prove di un giudizio dibattutosi fra parti diverse o in prove precostituite tra altri» (I, p. 15) e che le «prove scritte imperfette» possano costituire «fonte legale di presunzioni semplici»; cfr., similmente, L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, Torino, 1890, p. 326 e ss.; A. CONIGLIO, *Le presunzioni nel processo civile*, Palermo, s.d. (ma 1920), pp. 235-236; E. BETTI, *Diritto*

sostiene che la loro deducibilità dipenda dalla piena attuazione del diritto alla prova⁵.

Benché le prime due letture appaiano discutibili⁶, coglie nel segno quella dottrina che individua il fondamento dell'introducibilità di siffatta prova nella carta costituzionale e, in particolare, nel diritto alla prova⁷. Più nello specifico, l'ammissibilità di tali mezzi dipenderebbe dall'art. 24 Cost. che – attribuendo ai consociati il potere di azione – conferisce altresì il diritto a beneficiare di un'esauriente indagine di fatto; se tale principio venisse negato, il diritto d'azione verrebbe compromesso ledendo prerogative di matrice costituzionale garantite alle parti processuali.

3. – Riconosciuta in astratto l'ammissibilità di tali prove, la restante parte di questo scritto dovrà vagliarne la concreta fruibilità in giudizio; in altri termini, occorrerà individuare l'esistenza di possibili limiti alla loro utilizzabilità.

Tale analisi impone, però, di soffermarsi previamente sull'ampiezza della categoria delle prove atipiche e sulla varietà delle fattispecie che la

processuale civile italiano, Roma, 1936, p. 351. Più recentemente, E. GRASSO, *Dei poteri del giudice*, in *Commentario del codice di procedura civile* (diretto da E. ALLORIO), Torino, I, 2, 1973, pp. 1304 e ss., il quale – sebbene ritenga tipico il catalogo delle prove civili – ammette che «una realtà, che non sia tradotta nelle forme tipiche, ma (...) di fatto idonea a somministrare una prova, possa utilizzarsi a tal fine nel processo», potendo tale elemento «inserirsi in determinate condizioni come componente di un mezzo di prova tipico, il modello del quale risulta dal coordinamento dell'art. 2729 cod. civ. con l'art. 116 cod. proc. civ.»; si cfr. con M. TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, pp. 389 e ss., il quale riscontra nella «presenza, nel repertorio dei mezzi di prova normalmente ammessi (...), dell'indizio, che ha di per sé natura intrinsecamente atipica», il diniego del principio della tassatività del catalogo delle prove civili, pervenendo altresì alla conclusione che le prove atipiche non debbano avere il medesimo valore delle prove «vere e proprie», bensì l'efficacia ridotta che l'interpretazione dell'art. 2729 c.c. attribuirebbe alla prova indiziaria o alla presunzione semplice.

⁵ M. TARUFFO, *Il diritto alla prova nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, pp. 77 e ss. e spec. pp. 108 e ss.; l'A. precisa che il diritto alla prova è una particolare sfaccettatura del diritto di difesa in base al quale deve riconoscersi la possibilità di ricorrere a qualsiasi strumento probatorio rilevante purché non espressamente interdetto dalla legge; similmente, A. GRAZIOSI, *Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, pp. 694 e ss. Cfr. E.F. RICCI, *Il principio dispositivo come problema di diritto vigente*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, pp. 380 e ss. Per un'esauritiva ricostruzione dell'evoluzione del diritto alla prova, si veda M.C. VANZ, *op cit.*, pp. 42 e ss.

⁶ In senso critico, si veda B. CAVALLONE, *Critica alla teoria delle prove atipiche*, in *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, pp. 361 e ss.; G.F. RICCI, *Le prove atipiche*, Milano, 1999, p. 117 e ss.; cfr., M.C. VANZ, *op cit.*, pp. 71 e ss.; M. TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, cit., pp. 382 e ss.

⁷ Sulle conseguenze di questo riconoscimento, si veda L. LOMBARDO, *op cit.*, pp. 1450 e ss. cfr. M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI, III, 2, 1, Milano, 1992, pp. 377 e ss.

compongono; tali chiarimenti permetteranno, infatti, di circoscrivere la portata del fenomeno e sondare l'ipotizzabilità di conclusioni di carattere generale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, deve notarsi che alcuni mezzi istruttori generalmente etichettati come "atipici" possono ricondursi in via interpretativa o normativa a modelli di prova tipizzati; in via esemplificativa, i mezzi di riproduzione meccanica del fatto possono assimilarsi alle prove documentali⁸, le prove informatiche possono equipararsi alle riproduzioni meccaniche *ex art.* 2712 c.c.⁹, le prove scientifiche – come le indagini ematologiche e il test del DNA – possono ricondursi all'ispezione giudiziale su una delle parti¹⁰ e via dicendo. In tutti questi casi, l'elemento di discrepanza rispetto alla prova "tradizionale" viene assorbito dalla legge che – grazie alla generalità e all'astrattezza – consente un adattamento della procedura al progresso tecnologico e scientifico¹¹.

Un'approfondita riflessione sul singolo mezzo istruttorio permetterebbe, quindi, di circoscrivere il fenomeno della prova atipica confinandola a fattispecie residuali; alla luce di questi chiarimenti, l'analisi della questione dovrebbe quindi ridursi allo studio di tre categorie di prove: gli scritti provenienti dal terzo (come la testimonianza stragiudiziale, la perizia stragiudiziale di parte, le certificazioni amministrative, gli atti notori), le prove raccolte in un altro processo (come i verbali di assunzione della prova testimoniale espletata davanti al giudice incompetente o nel

⁸ Così, G.F. RICCI, *Le prove atipiche fra ricerca della verità e diritto di difesa*, in *Le prove nel processo civile. Atti del XXV Convegno nazionale – Quaderni dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile*, Milano, 2007, p. 182.

⁹ Il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – il cd. *Codice dell'amministrazione digitale* – ha modificato il succitato articolo prevedendo che le riproduzioni informatiche siano soggette al medesimo regime delle riproduzioni fotografiche (art. 23); al contempo lo stesso decreto ha precisato che il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata ha lo stesso valore della scrittura privata (art. 21). Sull'argomento si veda G. VERDE, *Prove nuove*, in *Le prove nel processo civile. Atti del XXV Convegno nazionale – Quaderni dell'Associazione fra gli studiosi del processo civile*, Milano, 2007, pp. 9 e ss. Lo stesso trattamento dovrebbe poi riservarsi a differenti metodi di riproduzione dei fatti come l'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro, l'impiego di strumenti di videosorveglianza per verificare gli spazi cittadini, l'accertamento della velocità di un autoveicolo ricorrendo all'autovelox e via dicendo (sul punto, L. LOMBARDO, *op cit.*, pp. 1451-1452).

¹⁰ Di questo avviso, M.C. VANZ, *op cit.*, pp. 71 e ss.; V. BARONCINI - M. MONTANARI, *sub art. 116*, in C. CONSOLO (a cura di), *Codice di procedura civile commentato*, I, 5 ed., Milano, 2013, p. 1427; cfr. G.F. RICCI, *Atipicità della prova, processo ordinario e rito camerale*, *cit.*, pp. 411 e ss.; per il rinvio ad altra dottrina sul punto, sia consentito il richiamo a G. PIROTTA, *Impugnazione del riconoscimento di paternità: un instabile equilibrio tra forme processuale e giustizia sostanziale*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 671.

¹¹ Si rifà, invece, ai meccanismi dell'analogia, V. DENTI, *Scientificità della prova e libera valutazione del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1972, p. 417.

corso del dibattimento penale) nonché i provvedimenti giurisdizionali (come le sentenze civili, penali o amministrative) adoperati come mezzo di prova.

Dietro queste categorie generali si celano, quindi, una serie di fattispecie eterogenee accomunate dalla forma documentale, di natura dichiarativa o peritale, il cui contenuto si sarebbe dovuto riversare nel processo mediante il ricorso a prove costituenti (tramite una testimonianza o una CTU)¹².

La determinazione dei limiti all'immissione dei mezzi atipici sarebbe però inutile se si concludesse che la forma documentale di tali prove comporti *tout court* la loro introducibilità; in effetti, se si aderisse alla tesi secondo la quale i documenti sono esenti da qualsiasi vaglio¹³, si dovrebbe persino propendere per l'irrilevanza della questione e, conseguentemente, per il libero impiego dei mezzi atipici.

Da tempo, però, la dottrina più attenta ha osservato che – sebbene la deduzione dei documenti differisca ontologicamente da quella delle prove costituenti – perfino le prove precostituite sarebbero soggette a valutazioni di ammissibilità¹⁴: se anche il vaglio sui documenti non potesse operare in via del tutto preventiva, non potrebbe aprioristicamente escludersi uno “stralcio” mentale delle risultanze probatorie prima della decisione di

¹² Considerato che l'atipicità deriva dall'utilizzo improprio di uno strumento processuale tipico, pare corretto concludere che le suddette prove abbiano “sostanza” di testimonianza e di consulenza tecnica ma entrino nel processo avvalendosi della “forma” di documento; spunti in senso in L. LOMBARDO, *op cit*, p. 1459. Sulla natura formalmente documentale di tali prove, si cfr. M. TARUFFO, *Note per una riforma del diritto delle prove*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, p. 271; S. CHIARLONI, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in *Formalismi e garanzie. Studi sul processo civile*, pp. 207 e ss., nt. 24.

¹³ Così, *ex plurimis*, E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1984, pp. 102-103; L. MONTESANO – G. ARIETA, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 1999, pp. 152 e ss.; C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2017, p. 172 e ss.

¹⁴ Sul punto si vedano E. ALLORIO, *Efficacia di prove ammesse ed esperite in contrasto con un divieto di legge?*, in *Studi in onore di B. Biondi*, IV, Milano, 1965, p. 217; G. TARZIA, *Problemi del contraddittorio e nell'istruzione probatoria civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1982, p. 638. L'analizzanda tesi ha cominciato a prendere piede con Cass., 20 aprile 2005, n. 8202 e Cass., 20 aprile 2005, n. 8203, in *Foro it.*, 2005, I, cc. 1690 e ss., nelle quali la Suprema Corte ha concluso che anche i documenti, al pari delle prove costituenti, fossero soggetti ai filtri di ammissibilità del divieto di *nova* in appello; a prescindere da questo aspetto, frutto del profilo temporale della produzione, deve aggiungersi che – come correttamente osservato da M.C. VANZ, *op cit*, pp. 62 e ss. – anche l'art. 698 c.p.c., in tema di istruzione preventiva, dovrebbe far propendere per questa conclusione. In effetti, una volta specificato che «(...) L'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. I *processi verbali* delle prove non possono essere prodotti, né richiamati, né riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che i mezzi di prova siano stati dichiarati ammissibili nel giudizio stesso» sembra difficilmente sostenibile l'automatica ammissibilità di qualsiasi prova documentale nel processo.

merito¹⁵. Come per le prove precostituite, anche le prove atipiche sono quindi soggette a vagli di ammissibilità/utilizzabilità che incidono sull'attività del giudice nella ricostruzione della verità processuale.

4. – Ciò chiarito, permane ora l'analisi delle problematiche discendenti dalla natura ibrida dei mezzi atipici; come si è già accennato, infatti, tali prove sono caratterizzate da una discrepanza tra la forma documentale e la sostanza testimoniale o peritale. La discrasia appare tutt'altro che ininfluente considerato che la loro natura dovrà essere considerata nell'individuazione in concreto della loro fruibilità.

Anzitutto, la prova atipica – in quanto prova documentale – è soggetta alla disciplina applicabile alle prove precostituite; in tal senso, quindi, per poter accedere al processo, è necessario che la loro produzione rispetti tutti i crismi di forma richiesti dal codice di rito. Così, ad esempio, per potersi “ammettere” in primo grado, è necessario che il mezzo atipico superi il generale vaglio di rilevanza delle prove; similmente, per potersi introdurre in appello, occorre che soddisfi i requisiti previsti dalla disciplina del divieto di *nova*. Il rispetto di tali requisiti fa sì che la produzione della prova non sia invalida e che, conseguentemente, il giudice possa attingere dalle risultanze istruttorie ivi emergenti.

Se ci si fermasse ai meri requisiti di forma, le prove atipiche sarebbero introducibili nei medesimi limiti di qualsiasi prova precostituita; tuttavia, come si è più volte accennato, occorre tenere presente che le risultanze istruttorie da esse emergenti sarebbero dovute entrare nel processo mediante una prova costituenda, consulenza tecnica o testimonianza che sia.

Si potrebbe, quindi, ipotizzare che i limiti all'utilizzo delle prove atipiche possano arginare le conseguenze dell'uso distorto della forma documentale; d'altro canto, se il legislatore ha previsto che determinate assunzioni avvengano *banco iudicis*, munite di tutte le garanzie di legge, la scelta di *bypassare* il modulo tipizzato non può essere del tutto priva di conseguenze. Se così fosse, le parti opterebbero sempre per preconfezionarsi uno scritto stragiudiziale anziché sottoporre il teste all'interrogatorio del giudice e alle richieste di chiarimenti provenienti da controparte¹⁶.

¹⁵ Si veda F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, Milano, 2017, pp. 92 e ss., il quale – in riferimento all'ordinario giudizio di ammissibilità e rilevanza della prova – afferma che anche i documenti sono soggetti a tale vaglio ma in prossimità della decisione, successivamente alla loro produzione. Si cfr. con M.C. VANZ, *op cit*, pp. 68.

¹⁶ È questa la principale ragione che conduce A. GRAZIOSI, *op. cit.*, *passim*, a ritenere che almeno in linea di principio, le prove atipiche non possano avere accesso nel processo civile: «se si considera che nella grandissima parte dei casi la prova atipica assume le vesti di un documento rappresentativo di un esperimento istruttorio avvenuto fuori dal processo, a me pare decisivo ed insuperabile il rilievo che la produzione in giudizio di quel documento, svincolata com'è da qualsiasi

È scontato dire che i maggiori dubbi riguardano proprio la violazione del principio del contraddittorio; in effetti, gli *iter* di assunzione della prova testimoniale e della CTU prevedono una serie di garanzie che presuppongono l'interfacciarsi delle parti nella "formazione" della prova. Se – aderendo a queste osservazioni – si optasse per una rigida applicazione di tale principio, buona parte delle prove atipiche sarebbe inutilizzabile¹⁷; così, nel bilanciamento tra principi processuali, il diritto costituzionale alla prova verrebbe aprioristicamente compromesso per favorire il diritto al contraddittorio nella "formazione" della prova.

A ben vedere, però, questa operazione sarebbe inappropriata poiché imporrebbe di bilanciare un valore costituzionale – il diritto alla prova – con un principio che gode di puntuali riconoscimenti nella sola legge ordinaria – il diritto al contraddittorio nella "formazione" della prova; se è vero, infatti, che disposizioni come gli artt. 194, 195, 252 e 253 c.p.c. attribuiscono alle parti un ruolo chiave nell'assunzione della prova costituenda, non può celarsi che il legislatore costituzionale ha espressamente previsto che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti» ma che solo «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova» (art. 111 Cost.)¹⁸.

Tale differenziazione dovrebbe sminuire le critiche sull'assenza del contraddittorio nella realizzazione delle prove atipiche e, al contempo, garantire le opportune reazioni alla loro produzione. In tal senso, in assenza di qualsivoglia fattispecie preclusiva¹⁹, si dovrebbe persino ritenere che la

controllo di ammissibilità, non può divenire l'*escamotage* per eludere l'applicazione delle norme che nel processo stabiliscono il come debba formarsi una prova».

¹⁷ Si veda A. CARRATTA, *Prova e convincimento del giudice nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, pp. 52 e ss.

¹⁸ Cfr. con opinioni divergenti M. GIALUZ, sub art. 111, in R. BIN - S. BARTOLE (a cura di), *Commentario breve alla costituzione*, Padova, 2ª ed., 2008, p. 966; M.C. VANZ, *op cit.*, pp. 204 e ss. Per scritti più risalenti sulla tematica del contraddittorio nella formazione della prova, si veda G. TARZIA, *Problemi del contraddittorio nell'istruzione probatoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, pp. 634 e ss.; B. CAVALLONE, *Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile*, in *Il giudice e la prova nel processo civile*, Padova, 1991, pp. 437 e ss.; M. TARUFFO, *Note per una riforma del diritto delle prove*, cit., p. 276. Sul punto si veda anche L.P. COMOGLIO, *Etica e tecnica del giusto processo*, Torino, 2004, p. 68, ove specifica che sarebbe sufficiente garantire «l'instaurazione di un adeguato contraddittorio fra le parti, in ordine alle risultanze istruttorie di tutte le prove che siano state a qualunque titolo acquisite, formate od assunte, prima che esse vengano apprezzate e valutate dal giudice».

¹⁹ Seguendo l'impostazione chiovendiana (G. CHIOVENDA, *Cosa giudicata e preclusione*, in *Saggi di diritto processuale civile*, III, Milano, 1993, pp. 231 e ss.; ID., *Principii di diritto processuale civile*, Napoli, Rist. 1965, pp. 858 e ss.), la produzione della prova atipica non determina alcun tipo di preclusione al successivo esercizio dei poteri istruttori; se è vero, infatti, che l'impedimento/interdizione può dipendere dalla consumazione del potere, dalla tardività nel suo esercizio o dal compimento di un atto con esso incompatibile, deve escludersi che la deduzione del mezzo atipico determini la perdita della facoltà di ricorrere ad ulteriore attività istruttoria.

parte contro cui è prodotta la prova atipica possa sempre richiedere l'espletamento della corrispondente prova tipica avvalendosi dell'opportuno *iter* di assunzione²⁰.

A prescindere da possibili violazioni del contraddittorio, la sentenza in epigrafe individua poi delle ipotesi in cui le prove atipiche non sono fruibili; nello specifico, la S.C. ammette questa possibilità quando si ricorre al mezzo atipico per eludere i divieti di natura processuale, quelli di natura sostanziale e la disciplina delle preclusioni²¹.

Alcuni esempi consentiranno di cogliere la portata chiarificatrice dell'arresto.

In primo luogo, il giudice non potrà avvalersi della prova atipica quando la sua produzione è funzionale ad aggirare una garanzia di natura processuale; così, ad esempio, non potranno utilizzarsi i verbali del processo penale in cui sono confluite alcune dichiarazioni rilevanti da parte di un soggetto incapace a testimoniare *ex art. 246 c.p.c.*

In secondo luogo, non saranno neppure impiegabili le prove elusive di divieti di carattere sostanziale; sempre in via esemplificativa, il giudice del processo *a quo* non potrà utilizzare uno scritto del terzo dal cui contenuto emerga l'esistenza di «patti aggiunti o contrari al contenuto di un

²⁰ Sul punto si veda F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, II, 9 ed., Milano, 2017, p. 131. Le principali criticità si pongono quando il mezzo istruttorio atipico si forma in assenza del contraddittore e non si possa più assumere la corrispondente prova tipica (ad esempio, per la morte del testimone); in questo caso, sebbene non si possa negare l'ammissibilità della prova documentale atipica, il giudice dovrebbe tener debitamente conto di questo fattore in sede di valutazione delle risultanze istruttorie. Riconoscere la possibilità di assumere nuovamente la prova ricorrendo al modello di assunzione tipico potrebbe però determinare l'esecuzione di attività processuale inutile: l'espletamento della prova costituenda potrebbe rivelarsi ininfluente limitandosi a confermare il contenuto della prova atipica. Per disincentivare il ricorso all'espletamento della prova tipica corrispondente, il giudice dovrebbe tener conto dell'inutile dispendio di forze processuali sanzionando il comportamento della parte *ex art. 96, comma 3, c.p.c.* Sul punto si veda la recente Cass., ord. 21 febbraio 2018, n. 4136, nella quale veniva specificato che la norma di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., si pone come presidio dell'abuso dei diritti processuali, introducendo nell'ordinamento una sanzione la cui natura non è intrinsecamente difforme dal danno punitivo; in dottrina, *ex plurimis*, P. NAPPI, sub art. 96, in *Codice di procedura civile commentato* (a cura di C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO), Milano, 2009, p. 50.

²¹ Si veda la precedente Cass. 5 marzo 2010, n. 5440, in cui veniva riconosciuto che «nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove «atipiche» possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali». In dottrina, analoghe conclusioni in B. CAVALLONE, *Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile*, cit., p. 476 e ss.

documento, per i quali si allegghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea» (arg. ex art. 2722 c.c.).

Infine, ed è questo il caso affrontato dall'ordinanza in rassegna, il giudice non potrà tener conto delle prove atipiche prodotte con il solo scopo di eludere la disciplina delle preclusioni. Tale inutilizzabilità non dovrebbe però dipendere dalla tardività del mezzo istruttorio: la prova atipica di cui tratta l'arresto non è tardiva ex art. 345, comma 3, c.p.c., non è nulla o inammissibile; al contrario, essa è perfettamente valida ed ammissibile poiché sopravvenuta nel corso del giudizio appello²².

A ben vedere, quindi, il problema generale dei limiti all'utilizzabilità della prova atipica sarebbe estraneo ai meccanismi di invalidità (nullità/inammissibilità) per violazione di norme di forma: tale fenomeno sarebbe invece riconducibile all'alveo dell'elusione della disciplina normativa e, conseguentemente, all'abuso del diritto processuale²³. Guardando al caso di specie, la S.C. ha correttamente censurato il ricorso al mezzo atipico giacché – sebbene assunto nelle forme prescritte per la produzione dei documenti – la sua assunzione finisce con l'essere un'applicazione distorta ed abusiva del diritto costituzionale alla prova ex art. 24 Cost.

5. – In chiusura, deve quindi approvarsi il principio individuato e dettato dal giudice di legittimità. In effetti, la necessità di acclarare la verità materiale, mediante un'accentuazione del diritto alla prova, non può trasformarsi nel ricorso fraudolento e distorto alla produzione di prove

²² Si tratta sostanzialmente di una prova nuova, ma non tardiva ex art. 345, comma 3, c.p.c. Affinché la preclusione intervenga, occorre infatti che l'atto istruttorio (e, quindi, il deposito del verbale del processo penale) possa effettivamente compiersi nel corso del primo grado, *rectius* sino all'udienza di precisazione delle conclusioni di cui all'art. 189 del codice di rito. A contrario, se l'atto non può compiersi nel corso del giudizio primo grado, nessuna decadenza può intervenire: la preclusione incide su poteri attuali, mentre in tal caso il mancato esercizio del potere è dipeso dall'impossibilità di assumere la prova.

²³ Sotto questo punto di vista sono perfettamente coerenti le conclusioni di P. BIAVATI, *Intervento, in L'abuso del processo. Atti del XXVII convegno nazionale, Urbino, 23-24 settembre 2011*, Bologna, 2012, pp. 249 e ss., ove specifica che «l'abuso consiste in un'attività in sé lecita (...). Non si tratta di un'attività in sé vietata, illegittima o invalida, perché allora già l'ordinamento reagisce e la espelle, con i metodi propri. L'abuso è invece molto più sottile: una deviazione dallo scopo oggettivo originario a cui la prassi piega un atto che la legge consente». Similmente, F. CORDOPATRI, *L'abuso del processo nel diritto positivo italiano, in L'abuso del processo. Atti del XXVII convegno nazionale, Urbino, 23-24 settembre 2011*, Bologna, 2012, p. 76, considera l'abuso come un'«attività distorsiva dell'atto e/o dello strumento processuale»; è scontato dire che, nel caso di specie, non si tratterebbe di un *abuso del processo* ma di un *abuso di relativo ad un singolo atto della procedura*; secondo ID., *L'abuso del processo, II, Diritto positivo*, Padova, 2000, p. 132, quest'ultimo fenomeno è diffuso nel campo delle prove, ove costituisce abuso l'«utilizzo di prove ottenute in maniera impropria o illecita».

atipiche: la funzione dei mezzi istruttori è quella di fornire al giudice strumenti per l'accertamento dei fatti e non quella di concedere alle parti meccanismi di elusione della disciplina processuale o sostanziale. Più nel dettaglio, la declaratoria d'inutilizzabilità della prova atipica a cui è giunta la Corte di cassazione si concreta nella condivisibile salvaguardia dei limiti preclusivi ai poteri istruttori.

Nonostante l'auspicabilità dell'orientamento abbracciato, si rendono necessarie due specificazioni a completamento di quanto detto.

In primis, per quanto riguarda la garanzia del contraddittorio, sebbene si sia cercato di evidenziare la sussistenza di meccanismi di tutela differenti da quelli del processo penale, non può nascondersi che sono rintracciabili talune fattispecie lesive di tale valore; come si è detto, la questione potrebbe porsi in tutti quei casi in cui il mezzo istruttorio non sia ripetibile ricorrendo alla prova tipica davanti al giudice *a quo*²⁴. Benché gli aspetti valoriali esulino dai vagli di ammissibilità o adoperabilità del mezzo istruttorio²⁵, si deve auspicare che, in sede di valutazione della prova, il giudice tenga conto della provenienza unilaterale dello scritto e dell'effettiva impossibilità di ricorrere al modulo tipizzato²⁶. A prescindere dal valore attribuibile a ciascuna prova atipica²⁷, l'usuale ricorso ai concetti di prova prudentemente apprezzabile e

²⁴ Un elemento sottovalutato del quale tener conto attiene alla corrispondenza soggettiva tra le parti del processo *a quo* e quelle del procedimento ove è assunta la prova: nel caso in cui tale corrispondenza non sussista, la possibile violazione del contraddittorio si palesa in misura maggiore rispetto all'ipotesi opposta. Sul punto, si vedano le osservazioni di M.C. VANZ, *La circolazione della prova nei processi civili*, cit., *passim*; M. ZULBERTI, *La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite in materia di responsabilità sanitaria. Riflessioni a margine dell'art. 8 della l. n. 24/2017*, in *Riv. arbitrato*, 2018, pp. 113-114.

²⁵ Su questo aspetto si veda G.F. RICCI, *Le prove atipiche*, cit., pp. 118 e ss.

²⁶ F.P. LUISO, *Diritto processuale civile*, cit., p. 131.

²⁷ Non è possibile attribuire ai mezzi istruttori atipici il valore di prova legale: neppure gli scritti provenienti da soggetti esercenti pubblici poteri potrebbero *tout court* godere di questa efficacia probatoria considerato che la loro assimilazione «porterebbe a tacer d'altro un'estensione analogica della disciplina speciale dell'art. 2700 c.c., che la legge vuole invece circoscritta ai soli atti del notaio o di altro pubblico ufficiale debitamente "autorizzato" (art. 2699 c.c.)» (così, G.F. RICCI, *Atipicità della prova, processo ordinario e rito camerale*, cit., pp. 419-420; similmente, M. TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, cit., p. 415. *Contra*, nel senso che alcune prove atipiche possano avere valore di atto pubblico, si veda Cass. 11 maggio 2000, n. 6045, nella quale si attribuisce tale efficacia ad un certificato medico redatto da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie dei lavoratori). Considerata la generalità dell'art. 116, comma 1, c.p.c., pare corretto concludere che – fatte salve le prove "prestate", per le quali si ritiene direttamente o analogicamente applicabile il combinato disposto degli artt. 310, comma 3, e 116, comma 2, c.p.c. – le prove atipiche entrino a pieno titolo nella categoria delle prove prudentemente apprezzabili. Si cfr. con B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, Milano, 2015, p. 294.

di argomento di prova attribuisce al giudice un buon margine di discrezionalità nella valutazione delle risultanze istruttorie non ripetibili²⁸.

Merita infine un cenno la problematica dell'interferenza generata dall'efficacia del giudicato penale nel processo civile²⁹; a prescindere, infatti, dall'utilizzo del provvedimento giurisdizionale come mezzo di prova nella causa civilistica, nell'individuazione dei limiti all'utilizzabilità dei verbali di prova testimoniale del processo penale si dovrebbe tener conto che gli artt. 651 e seguenti del c.p.p. prevedono che l'accertamento dei fatti contenuti nella sentenza penale possa – a talune condizioni – ritenersi valido anche per il processo civile³⁰. Non è questa la sede per approfondire la complessa

²⁸ Tale conclusione parte dalla considerazione che, da un lato, la prova prudentemente apprezzabile è quella la cui attendibilità è valutata secondo regole tratte dalla società civile, cioè secondo le massime d'esperienza (F.P. LUISSO, *op. cit.*, p. 80) e che, dall'altro, l'argomento di prova gode di un valore variabile che dipende dal rapporto intercorrente tra l'elemento empirico dal quale emerge l'argomento di prova e i fatti ricompresi nel *thema probandum* (sul punto si cfr. L. LOMBARDO, *La prova giudiziale. Contributo alla teoria del giudizio di fatto nel processo*, Milano, 1999, pp. 435 e ss.; M.C. VANZ, *La circolazione della prova nei processi civili*, cit., pp. 158 e ss. Sia consentito anche il rinvio a G. PIROTTA, *Impugnazione del riconoscimento di paternità: un instabile equilibrio tra forme processuali e giustizia sostanziale*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 672 e ss. Peraltro, preme qui osservare che – secondo questa concezione di argomento di prova – il mezzo istruttorio “prestato” non deve essere necessariamente ricondotto alla prova presuntiva; in effetti, laddove la relazione tra l'elemento empirico generatore dell'argomento di prova e i fatti ricompresi nel *thema probandum* sia particolarmente intensa, ovverosia quando esista una connessione che permetta di discernere - sulla base degli esiti istruttori - l'esistenza del *factum probandum*, allora non v'è ragione, né sul piano logico né su quello giuridico, di limitare ad elemento di mero sussidio quanto emergente dall'argomento di prova. In tal senso, quindi, «l'argomento di prova (sarebbe) in grado di fornire anche la vera e propria prova del *factum probandum*, sia nella forma della “prova diretta”, sia in quella della “prova indiretta”» (così, L. LOMBARDO, *op. ult. cit.*, p. 439).

²⁹ Il fenomeno a cui si fa riferimento differisce dall'utilizzo del provvedimento giurisdizionale come mezzo di prova; come già accennato, quest'ultima fattispecie è assimilabile alle altre prove atipiche ed ha ben poco da spartire con la problematica del giudicato penale nel processo civile. Sul tema della sentenza come mezzo di prova si è soffermato G.F. RICCI, *Atipicità della prova, processo ordinario e rito camerale*, cit., pp. 431, il quale ritiene che occorre riconoscere al provvedimento un «valore probatorio autosufficiente»; tale conclusione può ritenersi condivisibile purché non venga utilizzata per attribuire alla sentenza il valore di prova legale. Peraltro, diversamente da quanto affermato dall'A., il riconoscimento di questa efficacia “autosufficiente” non dovrebbe derivare dalla previa sottoposizione delle risultanze istruttorie ad un magistrato: l'utilizzo della sentenza come strumento di prova attribuisce al giudice del processo *a quo* una fonte di convincimento ancora più lontana dalla prova originaria. Semplicemente, la generalità dell'art. 116, comma 1, c.p.c. impone di attribuire l'efficacia di prova prudentemente apprezzabile anche a questo mezzo istruttorio.

³⁰ Gli artt. 651, 653 e 654 c.p.p. trattano di ipotesi ben specificate ed individuate nelle quali non solo vi è la garanzia di una forte stabilità del provvedimento, ma è anche garantito che la parte che patisce gli effetti negativi del giudicato penale sia stata coinvolta nel processo o quantomeno messa nella condizione di parteciparvi. Sulla tematica dell'efficacia extrapenale del giudicato e sulla sua portata, si vedano, con opinioni non conformi, F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, p. 1227; A.

tematica degli effetti del giudicato penale nel processo civile; ciò nonostante – prima di negare l'utilizzabilità delle prove atipiche "prestate" – sembra opportuno che il giudice civile analizzi anche questo aspetto per evitare che le parti proponano delle impugnazioni col solo scopo di aggiornare la decisione civilistica al provvedimento penale irrevocabile.

Abstract

**REMARKS ON THE USE OF THE ATYPICAL EVIDENCE
IN THE CIVIL PROCEEDINGS**

L'Autore si confronta con il tema dell'ammissibilità della prova atipica nel processo civile, chiedendosi quali siano i principali limiti all'utilizzo della stessa.

The Author analyses the admissibility of the unclassified evidence in the civil proceedings, wondering which are the main limits to its use.

CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, pp. 1015 e ss.; A. GHIARA, *Sub art. 654*, in *Comm. al nuovo cod. di proc. pen.* (coord. da M. CHIAVARIO), VI, Torino, 1991, p. 470; C. DE ANGELIS, *Processo civile e processo penale. Diritto "interprocessuale"*, Torino, 2009, pp. 183 e ss.; A. LOMBARDI, *Rapporti tra processo civile e processo penale*, in G. BISCARDI – R. INVERNIZZI – A. LOMBARDI, *Interferenze tra processi. Civile, penale, amministrativo e tributario*, Milano, 2014, pp. 139 e ss.; G. SPANGHER, *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, in AA.VV., *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, Milano, 1995, pp. 31 e ss.; L. MONTESANO, *Il «giudicato penale sui fatti» come vincolo parziale all'assunzione e alla valutazione delle prove civili*, *ivi*, pp. 71 e ss.